

dpe protocollo

Da: A: UL Segreteria Ufficio Legislativo <ufficiolegislativo.segreteria@mite.gov.it>
Inviato: martedì 5 ottobre 2021 19:14
A: info attive
Cc: A: CLEA-UDG
Oggetto: I: Relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra
Allegati: Relazione_ESR (2)_rev formato.docx

Contr. completamerCompletare

Stato contrassegno:Completata


Con riferimento a quanto richiesto con nota prot. 8447 del 14 settembre 2021, in relazione alla proposta di regolamento in oggetto, si trasmette la relazione di cui all'art. 6 della legge n. 234/2012, predisposta dalla competente Direzione generale di questo Ministero.



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

SEGRETERIA UFFICIO LEGISLATIVO

06 5722. 5622



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

- **Codice della proposta:** COM(2021) 555 final del 14/07/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0200(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della transizione ecologica

Premessa: finalità e contesto

La Comunicazione sul Green Deal europeo ha presentato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. La Comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi ambientali e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.

Il Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 ha approvato un obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Tale obiettivo è stato integrato nel Regolamento "Legge europea per il clima" adottato il 30 giugno 2021.

Il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato il pacchetto "Fit for 55" che include le revisioni dei principali provvedimenti legislativi in materia di clima ed energia che consentiranno di dare attuazione all'obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% netto entro il 2030 e di porre l'UE sulla strada per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050.

La presente proposta legislativa è pertanto complementare ad altre proposte:

- la revisione della direttiva 2003/87/CE sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (direttiva ETS);
- la revisione del regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (regolamento LULUCF);
- la revisione del regolamento (UE) 2019/631 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi (Regolamento CO₂ LDV);
- la modifica della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva Rinnovabili) al fine di attuare il nuovo ambizioso obiettivo climatico per il 2030;
- la modifica della direttiva 2012/27/UE (direttiva Efficienza energetica) al fine di attuare il nuovo ambizioso obiettivo climatico per il 2030

La proposta, che rivede il Regolamento (UE) 2018/842, mantiene inalterato l'attuale campo di applicazione e la struttura del provvedimento (incluse tutte le flessibilità esistenti), incrementando l'obiettivo di riduzione dell'UE al 2030 per i settori non soggetti al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS), ovvero trasporti, edilizia, agricoltura, "piccola" industria non ETS e rifiuti, al 40% rispetto ai livelli del 2005. Tale obiettivo è ripartito tra i singoli SM sulla base del PIL pro capite aggiornato al 2017-2019, a cui sono applicati degli aggiustamenti sulla base del principio costo-efficacia. La Commissione ha, inoltre, stabilito che gli obiettivi di riduzione dei singoli Stati membri non siano superiori al 50% e non siano incrementati più del 12% (cap) rispetto agli attuali obiettivi (affinché le riduzioni dei Paesi siano in linea con l'incremento di ambizione richiesto all'UE nel suo complesso pari all'11%). Sulla base di tale approccio all'Italia è assegnato un obiettivo di riduzione

nazionale pari al 43,7% al 2030 (l'attuale obiettivo è pari al 33%). E' stata inoltre introdotta un'ulteriore flessibilità "Riserva aggiuntiva", nella quale dovrebbero confluire gli assorbimenti netti eccedenti l'obiettivo derivante dal Regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (Regolamento LULUCF) dei Paesi che decideranno di partecipare.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica
<p>La proposta rispetta il principio di attribuzione.</p> <p>La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Conformemente all'articolo 191 e all'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea contribuisce a perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.</p>
2. Rispetto del principio di sussidiarietà
<p>La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in considerazione degli effetti transfrontalieri dei cambiamenti climatici.</p> <p>L'azione a livello UE consentirà di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni del 2030 e gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni in linea con gli impegni intrapresi dall'Unione europea e i suoi Stati membri nell'ambito dell'Accordo di Parigi.</p>
3. Rispetto del principio di proporzionalità
<p>La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE pari ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.</p>

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza
<p>La valutazione del progetto è, pertanto, positiva e si ritiene urgente la sua adozione in quanto lo strumento normativo in discussione rientra nelle misure adottate dall'UE per il raggiungimento degli obiettivi climatici al 2030. Tuttavia, sono in corso di valutazione gli elementi costitutivi della proposta, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione nazionali e alle flessibilità previste.</p>
2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il provvedimento risulta conforme all'interesse nazionale in quanto contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030, garantendo così una transizione verde e giusta in linea con il *Green Deal* europeo.

Tuttavia, si ritiene indispensabile giungere ad un provvedimento equilibrato che coniughi opportunamente la salvaguardia ambientale con la minimizzazione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta sarà discussa in sede di Gruppo Ambiente del Consiglio dell'Unione europea. Sono in corso analisi e approfondimenti tecnici ed è stato avviato un coordinamento interministeriale nell'ambito del CTV - Comitato Tecnico di Valutazione.

In particolare, è in corso di valutazione l'obiettivo nazionale previsto per l'Italia anche in considerazione dell'applicazione del principio di costo efficacia e delle modalità con cui sono stati presi in considerazione gli indirizzi delineati nelle Conclusioni del Consiglio Europeo del 10 dicembre 2021 (confermati dalle Conclusioni del Consiglio Europeo del 23 maggio 2021), sulla base dei quali "il nuovo obiettivo 2030 deve essere conseguito in maniera tale da preservare la competitività dell'UE e tener conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni degli Stati membri, compresi gli Stati membri insulari e le isole, come pure degli sforzi compiuti".

Inoltre, si ritiene necessario salvaguardare, durante in negoziato, tutte le flessibilità previste, con particolare riferimento alla riserva di sicurezza, elemento fortemente voluto dall'Italia durante il negoziato precedente, al fine di bilanciare le iniquità derivanti dall'applicazione del parametro PIL pro-capite per la suddivisione degli sforzi tra gli SM, che risulta penalizzare quegli SM virtuosi, come l'Italia, nei quali rilevanti azioni di riduzione delle emissioni sono già state intraprese.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'aumento dell'obiettivo di riduzione previsto dalla proposta di Regolamento, richiederà misure aggiuntive a livello nazionale rispetto a quanto previsto dal Piano Integrato per l'energia e clima (PNIEC) trasmesso alla Commissione europea. A tal fine è prevista una revisione del PNIEC che terrà conto di nuovi obiettivi europei in materia di clima ed energia, nonché le previsioni previste dal PNRR.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di regolamento non ha un impatto sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione dovrà/non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Dall'esame della proposta non si prevedono effetti ulteriori per l'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si prevedono effetti positivi sui cittadini rientrando, la proposta, tra le misure a supporto della lotta ai cambiamenti climatici.

Si prevedono, inoltre, impatti indiretti su tutti i settori economici rientranti nel campo di applicazione della proposta di Regolamento a cui saranno indirizzate politiche e misure nazionali al fine di conseguire l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni. In particolare, impatti si attendono nei settori del trasporto su strada e building, soggetti anche ad altri provvedimenti del pacchetto *Fit for 55*, quali la creazione di un sistema *ad hoc* di scambio di quote nell'ambito della revisione della Direttiva ETS, nonché la revisione dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e l'incremento degli obiettivi di efficienza energetica.

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali europee e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.




Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di ...
– Codice della proposta: COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
– Codice interistituzionale: aaaa/0000(xxx)
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)